



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20
DEL CONSIGLIO DEI SINDACI
DI DATA 13/10/2025

OGGETTO

Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria della Comunità per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2030: adozione schema di convenzione e capitolato speciale a titolo oneroso

L'anno duemilaventicinque addì tredici del mese di ottobre alle ore 18:15 nella sede della Comunità delle Giudicarie in Tione di Trento, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità delle Giudicarie.

Assiste il Segretario Generale dott. Michele Carboni.

Il dott. Giorgio Butterini assume la presidenza, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio dei Sindaci a deliberare sull'oggetto su indicato.

OGGETTO: Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria della Comunità per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2030: adozione schema di convenzione e capitolato speciale a titolo oneroso.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Dato atto che, con la Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, è stata approvata la normativa relativa alla riforma istituzionale delle Comunità di Valle.

Considerato che, l'articolo 15 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che, sono organi della comunità:

- a) il consiglio dei sindaci;
- b) il presidente;
- c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

Preso atto che il nuovo articolo 16 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che *"1 Il consiglio dei sindaci è formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità. Il consiglio è organo d'indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della comunità; individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. 2 Il consiglio opera attraverso deliberazioni collegiali, che approva a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del presidente"*.

Considerato che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 22 del 20 novembre 2024, è stato approvato il nuovo Statuto della Comunità delle Giudicarie, includendo anche le modifiche introdotte dalla riforma istituzionale approvata con la L.P. 7/2022

Dato atto che, a seguito delle elezioni amministrative del 4 maggio 2025, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11 del 12 giugno 2025 è stato nominato il Presidente della Comunità delle Giudicarie, dott. Giorgio Butterini e che lo stesso si qualifica come legale rappresentante della stessa, presiede il Consiglio dei Sindaci e l'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo Sviluppo.

VISTO la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 20 di data 20 novembre 2024 ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027 della Comunità delle Giudicarie".

VISTO che il Consiglio dei Sindaci con delibera n. 21 di data 20 novembre 2024, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 della Comunità delle Giudicarie.

VISTO il Decreto del Presidente n. 120 di data 30 dicembre 2024 ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. -Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027- Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2025 - 2027".

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con Deliberazione consigliare n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Art. 152 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. – Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie";

CONSIDERATO che, a seguito di apposito confronto concorrenziale indetto con decreto del Presidente della Comunità n. 14 del 20.11.2020 e con la determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 216 del 21 aprile 2021, il Servizio di Tesorerie della Comunità delle Giudicarie è stato affidato a "La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella Società Cooperativa", per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025;

DATO ATTO che l'articolo 21 del Capitolato speciale per il servizio di tesoreria ad oggetto "Durata" prevede al comma 1 che la convenzione ha durata dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2025, senza possibilità di rinnovo o proroga, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il quale riporta che dopo la scadenza della convenzione, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria fino all'individuazione del nuovo gestore, ma comunque per il periodo massimo di mesi sei.

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, il prossimo 31.12.2025 scadrà l'attuale Convenzione di Tesoreria Comunale, stipulata con La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella Società Cooperativa e ritenuto quindi opportuno procedere con gli adempimenti deliberativi relativi al rinnovo della procedura in questione per il Servizio di Tesoreria della Comunità delle Giudicarie;

PRESO atto che:

- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", è andata ad impattare anche sulla normativa inerente la regolamentazione del Servizio di Tesoreria, stabilendo l'applicazione pressoché in toto, in materia della Tesoreria, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. (artt. da 209 a 226 del Titolo V – TESORERIA);
- della precedente normativa - D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e s.m., - in tema di Tesoreria, si continua invece ad applicare l'art. 23 che stabilisce che i Comuni affidano il Servizio di Tesoreria ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- la Comunità delle Giudicarie non è soggetta al sistema di Tesoreria Unica di cui alla L. 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.;

l'art. 209 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. individua l'oggetto del Servizio di Tesoreria nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;

il comma 1 dell'art. 210 del sopracitato Decreto dispone che l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere per non più di una volta al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto; il comma 2 dello stesso articolo, prevede inoltre che il rapporto sia regolato in base ad una Convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

il regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie, cui rimanda il comma 1 dell'art.210 del D.Lgs. 267/2000, all'art. 44, comma 1 prevede che il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta o negoziata, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente ed all'art 45 prevede che il servizio di tesoreria è disciplinato da una convenzione approvata dall'organo consiliare dell'ente e dalle altre norme nel frattempo in vigore come la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo (....) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo (....), sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. (...) ed il nuovo Codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 che abroga il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma rimangono applicabili le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che hanno profondamente impattato sulla materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, in appalto o in concessione;

ATTESO che costante giurisprudenza (Corte di Cass. SS.UU. Sent. del 3 aprile 2009 n. 8113; Cons. di Stato Sent. del 6 giugno 2011, n. 377 – Cons. di Stato, sez. V 06.03.2013 n. 1370) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non come appalto di servizi, implicando lo stesso il "conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio di denaro pubblico ed il controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio"; ed ancora, si è in presenza di concessione di servizi allorché le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (Corte di Giustizia CE, Sez. III, 15 ottobre 2009, C – 196/08);

RITENUTO di concordare con tale impostazione, considerando quindi il presente affidamento una concessione di servizi;

DATO atto che il Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., continua in parte a disciplinare la materia della tesoreria in particolare all'art. 203 che stabilisce che i comuni affidano il servizio di tesoreria ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o ad altri soggetti autorizzati dalla legge;

VISTO l'art. 36 ter 1, comma 6 della LP 23/1990, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'APAC o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo;

PRESO ATTO che l'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (cosiddetto "Spending Review"), convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, prevede che "(...) i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli.", e l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, modificata dalla L. 06.07.2012, n. 94 recanti disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica cita: "(...) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010";

DATO ATTO che l'attività di cui trattasi non risulta essere compresa nelle convenzioni APAC, nelle convenzioni CONSIP e, di conseguenza, si rende necessario ricorrere alla piattaforma elettronica MEPAT per la sua acquisizione, mediante RDO a cui invitare gli operatori iscritti alla categoria merceologica n. 66600000-6 ad oggetto "servizi di tesoreria", quindi in possesso dei requisiti professionali e finanziari richiesti da suddetto servizio;

DATO ATTO pertanto che il criterio di scelta del contraente per l'affidamento del servizio in oggetto è quello della trattativa privata, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art 50, comma 1 lettera b. del D.lgs. 36/2023, utilizzando il mercato elettronico tramite sistema MEPAT piattaforma Contracta - R.d.O. - "Richiesta di offerta", tra operatori economici abilitati alla categoria di riferimento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

ATTESO, per quanto attiene alcuni elementi della Convenzione di Tesoreria, che si rileva in particolare:

- che è previsto un compenso per il Tesoriere per i SDD (SEPA Direct Debit);
- che è previsto un compenso per il Tesoriere per l'incarico;
- che la durata è stabilita in anni cinque, con decorrenza dal 01.01.2026 e scadenza al 31.12.2030, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000;
- che il servizio sarà affidato mediante RDO con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'Istituto che otterrà il maggior punteggio sulla base di una griglia di punteggi riferiti ad elementi tecnici ed economici indicati in apposito allegato all'invito a gara ufficiosa (Parametri ed elementi di valutazione dell'offerta);

VALUTATE le condizioni attualmente in essere e valutate altresì numerose gare indette e non aggiudicate per tale settore, soprattutto nell'ultimo anno;

CONSIDERATO che, alla luce delle informazioni assunte, è possibile affermare, nell'attuale contesto economico-finanziario, che il sistema risente della prolungata congiuntura economica sfavorevole, e sono evidenti i mutamenti delle condizioni di mercato, dei tassi di interesse e delle disponibilità di risorse finanziarie;

VERIFICATO che, al fine di favorire la partecipazione di operatori economici alla gara, considerati gli esperimenti andati deserti delle procedure di aggiudicazione del servizio di tesoreria nei quali era prevista la gratuità del servizio stesso, operati da diversi enti nel territorio provinciale e nazionale, si rende opportuno approvare uno schema di convenzione che, in particolare, introduca una forma di remunerazione del servizio per renderlo maggiormente appetibile, la quale dovrà comprendere tutti i servizi resi;

DATO ATTO che l'attuale normativa non detta alcuna disposizione in materia di compenso quale remunerazione per all'espletamento del servizio di tesoreria e alla stessa stregua non vi è alcuna previsione che lo stesso debba essere svolto gratuitamente dal soggetto affidatario. È conseguenza quindi che la decisione circa l'onerosità del servizio è rimessa agli organi competenti dell'Ente, stante che la stessa debba essere debitamente motivata e giustificata;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti si è espressa al riguardo, anche recentemente (Sez. Regionale di controllo per la Puglia, n. 205 dd. 21/11/2014), evidenziando che necessita verificare entro quali limiti sia possibile prevedere un corrispettivo. La pronuncia motiva anche l'aspetto sopra richiamato: "il tesoriere, specie nel passato, traeva dall'affidamento del servizio vari

vantaggi, anche di carattere non strettamente economico (la disponibilità di ingente liquidità, la naturale captazione dell'indotto bancario derivante dai rapporti con una pluralità di ditte e professionisti, inserimento in nuovi ambiti territoriali, interessi per eventuali anticipazioni, ritorno di immagine, ecc.), che compensavano gli oneri sostenuti per lo svolgimento del servizio. La riforma del sistema di tesoreria prevista dall'articolo 35 del D.L. n. 1/2012, con conseguente riduzione della liquidità presente nella tesoreria comunale, e le recenti difficoltà finanziarie degli enti locali hanno indubbiamente determinato un mutamento della situazione". La pronuncia rileva, in conclusione, che "non si può escludere a priori la possibilità che il servizio sia aggiudicato a chi prevede di svolgerlo non gratuitamente, ma dietro il pagamento di un corrispettivo";

Preso atto che il valore del contratto, ritenuto di € 105.525,00 totali (€ 45.000,00 per il corrispettivo + una stima di € 60.000,00 di costi Sepa + retribuzioni incentivanti € 525,00) è al di sotto alla soglia di € 140.000,00 prevista dall'art. 14, comma 1) lett. b) del d.lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici); la modalità di affidamento individuata è la trattativa diretta mediante RDO, previo avviso di pre-informazione.

DATO ATTO che, con il presente provvedimento, si procede quindi ad approvare lo schema di Convenzione per il Servizio di Tesoreria per la Comunità delle Giudicarie e il relativo Capitolato, quali allegati e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, con successivo provvedimento da assumersi successivamente alla scadenza dell'avviso di pre-informazione e successivamente alla procedura di affido attraverso il mercato elettronico – RDO, verrà nominata apposita commissione tecnica costituita ad hoc per valutare le offerte pervenute;

Lo schema di convenzione ed il capitolato speciale contengono i seguenti elementi essenziali:

- a) oggetto del servizio (complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente);
- b) durata: cinque anni senza possibilità di rinnovo;
- c) modalità di svolgimento e disciplina dei rapporti tra la Comunità ed il Tesoriere;
- d) garanzie e condizioni.

ACCERATA la propria competenza a deliberare secondo il disposto del comma 2 dell'articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

RITENUTO, in considerazione dell'urgenza per garantire la continuità del servizio tesoreria, che ricorrono i presupposti di all'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2019, n. 2;

ATTESO che la Convenzione verrà stipulata in forma di scrittura privata tra le parti, stante il valore di contratto;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, dal Responsabile del Servizio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2

VISTO il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto della Comunità delle Giudicarie;

Visto il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio dei Sindaci, approvato con deliberazione n. 3 d.d. 07 febbraio 2023;

Con votazione espressa come indicato nell'allegato parte integrante di questo atto, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, giusta verifica degli scrutatori designati in apertura di seduta.

D E L I B E R A

- 1) Di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, lo Schema di Convenzione (Allegato "A") e il Capitolato Speciale (Allegato "B"), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini dell'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria della Comunità delle Giudicarie per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030.

- 2) Di DEMANDARE al Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario, l'approvazione delle condizioni ulteriori per la partecipazione alla gara e l'attivazione della procedura per l'affidamento del servizio, in relazione allo schema di convenzione di cui sopra, potendo altresì introdurre modifiche e/o integrazioni non sostanziali rispetto a quanto approvato con il presente provvedimento.
- 3) Di DARE ATTO che il Servizio di Tesoreria sarà affidato, previo avviso, mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 mediante procedura di R.D.O. tra istituti di credito iscritti al Mercato Elettronico – piattaforma Contracta come precisato in premessa.
- 4) Di DEMANDARE al Responsabile del procedimento qualsiasi ulteriore atto ai fini della conclusione del procedimento per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria della Comunità delle Giudicarie per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030.
- 5) Di PRECISARE che la nomina della commissione tecnica per la valutazione delle offerte verrà effettuata, decorso il termine per la presentazione delle offerte, con successivo provvedimento del Responsabile del procedimento.
- 6) Di DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2019, n. 2;
- 7) di RINVIARE a successivo provvedimento l'impegno di spesa per l'affidamento del servizio;
- 8) Di DARE evidenza che, avverso la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 c. 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2, è ammessa opposizione, da presentare al Commissario entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale

--- OOO * OOO ---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

dott. Giorgio Butterini
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO

dott. Michele Carboni
f.to digitalmente